



COMUNE DI CREMA

SERVIZI FINANZIARI, FISCALITA' LOCALE, SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E CONTROLLO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO (EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL 2017 CONVERTITO IN
LEGGE N. 172 DEL 2017)**

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, dal comma 4 al comma 10-sexies e comma 11-*quater* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina l'estensione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16 ottobre 2017.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, comma 11-*quater*, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10 -*ter* dell'art.1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

- 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- 2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate, degli stessi piani, scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il **15 maggio 2018**.

2. L'istanza deve contenere:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale),
- i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza,

- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il **28 febbraio 2019**,
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 25.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.

3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari del concessionario della riscossione coattiva. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. Il concessionario esterno provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza secondo le seguenti scadenze:

a) nuovi carichi dal 1/1/2017 al 30/09/2017:

- entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l'importo complessivo ai fini della definizione, le rate e le scadenze, in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 2019 (o unica soluzione entro il 31 ottobre 2018);

b) carichi dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere dalla data del 24/10/2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla precedente definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31/12/16:

- entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l'importo delle rate scadute al 31/12/16 e non pagate;
- Il debitore è tenuto a pagare entro il 31 luglio 2018 l'importo delle rate non versate al 31/12/2016;
- entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore le somme dovute ai fini della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 2019 (o unica soluzione entro il 31 ottobre 2018);

c) carichi dal 2000 al 2016 mai oggetto di richiesta di definizione agevolata:

- entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o le somme dovute ai fini della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 2019 (o unica soluzione entro il 31 ottobre 2018).

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Sulle somme oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'art 1 comma 6 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dal 1 agosto 2018 vengono applicati gli interessi del 4,5% annuo.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, per i debiti oggetto della domanda di definizione, di cui all'art. 2 comma 3, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10 – Esclusioni

Si applica quanto previsto dal comma 10 dell'art. 6 del DL 193/2016 convertito in L. 225/2016 (Appendice1).

Art. 11 Pubblicità

Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Appendice1: Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 comma 10 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge:

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

[e] le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;]

e -bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.